



COMUNE DI MONTI

Provincia Olbia Tempio

Via Regione Sarda 2

Tel 0789/478200 Fax 0789/44641

REGOLAMENTO SUL REFERENDUM COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 28 del 28.04.2011

TITOLO 1
RICHIESTA DI REFERENDUM

Art 1
Iniziativa

1. A norma dell'art 44 dello Statuto Comunale, è ammesso referendum consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, quando sia deliberato dal Consiglio Comunale ovvero lo richiedono un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali.

2. Può essere indetto referendum abrogativo di un provvedimento normativo avente carattere generale qualora lo richieda un numero di elettori del Comune non inferiore al 40%.

Art 2
Oggetto ed esclusioni

1. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi.

2. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Art 3

Promozione del referendum

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a 10, devono presentarsi con la richiesta del referendum presso l'ufficio del Segretario Comunale, che ne da atto con verbale, specificando il giorno, l'ora di deposito e un domicilio per l'invio di comunicazioni.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali del comune dei promotori è accertato d'ufficio.

Art 4

Fogli per raccolta firme

- 1 Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta del referendum.
- 2 I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.
- 3 Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'Ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art 5

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

- 1 La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 4.
- 2 Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita, e residenza del sottoscrittore.
- 3 Le firme stesse devono essere autenticate da una delle seguenti figure istituzionali: consigliere comunale e provinciale che comunichi la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia, Notaio, Cancelliere del Tribunale o Corte d'Appello nella cui circoscrizione è compreso il Comune, Giudice di pace, Segretario comunale, Sindaco del Comune, Assessore comunale, Presidente del Consiglio Comunale, funzionario incaricato dal Sindaco.
- 4 L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al 2 e 3 comma degli articoli 30 e 38 del T.U. n 445/2000. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
- 5 Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore comunque impedito di apporre la propria firma.
- 6 La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art 6

Deposito firme dei sottoscrittori

- 1 Il deposito presso il Segretario Comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro due mesi dalla data della delibera

della Commissione per la valutazione dell'ammissibilità e correttezza del quesito di cui al successivo art.8 .

- 2 Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
- 3 Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto.
- 4 Un originale è allegato alla richiesta, l'altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art 7

Referendum deliberato dal Consiglio Comunale

- 1 Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tre delegati, scelti fra i consiglieri comunali, depositano la richiesta al Segretario comunale ad intervenuta esecutività della delibera.
- 2 Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

Art 8

Commissione sull'ammissibilità del referendum

- 1 E' istituita una " Commissione per l'esame di ammissibilità dei referendum consultivi", nominata dalla Giunta comunale , composta dal Segretario Comunale e da due esperti in diritto amministrativo /costituzionale .

- 2 Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
- a) ammissibilità del quesito, nel rispetto delle norme statutarie;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito; la Commissione può richiedere ai promotori di apportare correzioni formali e relative alla comprensibilità del quesito;
 - c) verifica dell'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il ricorso al referendum,
 - d) parere sulla concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie;

E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione.

3. Ultimate la raccolta di firme, entro 15 giorni dal loro deposito, la Commissione presenta una relazione analitica sul lavoro svolto, sull'esito delle verifiche effettuate, sulla regolarità della presentazione, sul raggiungimento del quorum di firme richiesto, sulla correttezza e completezza delle autenticazioni, al presidente del Consiglio Comunale.

4. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti; eventuali voti o pareri di minoranza devono essere contenuti nella relazione.

5. Copia della relazione suddetta è depositata presso il Segretario comunale ed è pubblica.

6. La Commissione è costituita entro sette giorni dalla richiesta di indizione del Referendum.

Art 9

Casi di revoca o sospensione del referendum

1. Previo parere della Commissione di cui all'art 8, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il referendum già indetto nei seguenti casi: se l'oggetto del quesito non abbia più ragion

d'essere; se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.
3. Previo parere della Commissione di cui all'art 8, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sospende l'iter di svolgimento del referendum in caso di impedimenti oggettivi temporanei.

Art 10

Validità del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto (art.44, comma 5 dello Statuto comunale).

TITOLO II

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art 11

Indizione del referendum

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro 10 giorni dal ricevimento della relazione di cui all'art 8 comma 3, convoca il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
2. Il Consiglio Comunale, preso atto della mancanza di ragioni di revoca o sospensione del referendum, rimetterà gli atti al Sindaco per la

fissazione della data di convocazione degli elettori, in una domenica a seconda della data di presentazione della richiesta del referendum.

3. La consultazione referendaria non può aver luogo in concomitanza con qualsiasi altra consultazione elettorale e referendaria. Non può essere effettuato il referendum :

- nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni europee, politiche, amministrative e per altri referendum di carattere nazionale o regionale; qualora fossero già stati indetti referendum ricadenti nel periodo suddetto questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 1° settembre;
 - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale , nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei Comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio;
 - nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale
4. La ordinanza sindacale di indizione del referendum deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori.
 5. La ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre darne notizia mediante manifesti sa affiggersi almeno 30 giorni prima della data stabilita per la votazione.
 6. Non si può svolgere più di una tornata elettorali referendaria nell'ambito dello stesso anno.

Art 12

Concentrazione di istanze referendarie

1. Con la delibera di indizione del referendum, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art 8 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art 13

Disciplina della propaganda elettorale

1. Alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 4/4/1956, n 212 e 24/4/4975, n 130.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale ed ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
3. L'istanza per l'assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda deve essere rivolta all'ufficio elettorale entro il 34° giorno antecedente alla data della votazione.

Art 14

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di voto tutti i maggiorenni dell' Unione Europea residenti nel Comune alla data della tenuta del referendum.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione, la tessera elettorale personale sono disciplinati dalle disposizioni del Testo Unico 20.03.1967, n 223 e dal D.P R 8/9/2000 , n 299.

Art 15

Ufficio di sezione

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni Sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989 n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53.
3. Nel periodo indicato dal precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle Sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990 n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del segretario di Sezione fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990 n 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dal D.P.R. 27 marzo 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 20%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.
6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale e un rappresentante dei promotori del referendum
7. Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire al Segretario Comunale entro le ore 12:00 del giorno precedente la votazione.
8. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 16:00 del giorno precedente la votazione.

Art 16

Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Le schede sono fornite dall'Amministrazione Comunale con le caratteristiche risultanti dal modello simile a quello usato per i Referendum nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta del referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e , comunque , nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 08:00 e proseguono fino alle ore 22:00 del giorno fissato per la consultazione, che deve coincidere con una Domenica.

Art 17

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dalla ordinanza sindacale di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, le operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art 18

Proclamazione dei risultati

1. Presso la sede comunale è istituito l'Ufficio Centrale per i referendum, composto dai membri della Commissione per il Referendum.
2. L'Ufficio Centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 20.30 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) determinare il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) al calcolo delle varie percentuali;

d) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

Art.19

Attuazione del risultato del referendum

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 44 dello Statuto comunale i risultati del referendum devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

2. il Consiglio Comunale deve espressamente pronunciarsi in ordine alla decisione di accogliere o rigettare la richiesta referendaria che abbia il consenso degli elettori.

3. Le decisioni del Consiglio Comunale sono comunicate immediatamente dal Sindaco al Coordinatore del Comitato promotore anche in via informale.

4. Nel caso in cui il Consiglio Comunale si pronunci per l'accoglimento del risultato referendario formulando i conseguenti atti d'indirizzo, l'organo comunale competente in materia deve, nei successivi 60 giorni, adottare le deliberazioni necessarie per l'attuazione dell'esito della consultazione

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art 20
Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30.03.1957, n 361, e successive modificazioni e integrazioni per quanto compatibili.
2. Gli organi del Comune dovranno attenersi alle disposizioni di legge di cui al comma 1, in particolare per :
 - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni,
 - le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione.
 - le modalità di restituzione dello stesso;
 - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
 - la propaganda elettorale;

Art 21

Spese

1. Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio del Comune.

Art 22

Indennità di rimborso spese

1. Ai componenti la Commissione sull'ammissibilità del referendum spetta un'indennità pari a quella spettante ai consiglieri comunali più eventuale rimborso spese.